

partamento ad un prezzo superiore alla somma che, in base al regolamento stesso potrebbe essere caricata a mutuo all'impiegato Congo.

Potrebbe tuttavia, essere consentita, in via eccezionale, oltre che la riduzione del tasso dal 5 al 4.50%, il prolungamento a 21 anni (in analogia al disposto dell'art. 3 del Regolamento) del periodo di ammortamento del residuo debito del suddetto impiegato, il cui onere mensile, attualmente di L. 490, 65, verrebbe così ridotto a circa L. 370 (L. 120 in mens.).

L'apposita Commissione ha espresso infatti parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'applicato Congo limitatamente alla riduzione del saggio d'interesse dal 5% al 4.50%, ed al prolungamento ad anni 21 dell'ammortamento del residuo debito del suddetto impiegato.

Il Direttore Generale sottopone la domanda del Congo all'On. Consiglio di Amministrazione, ne per le deliberazioni di sua competenza.

Il Consiglio,

Udite le comunicazioni del Direttore Generale;